



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **194**

Del **11/12/2018**

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA A PROLUNGAMENTO DI VIA F.LLI ZUCCARI E DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO - I.E.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **dicembre** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	SERI Massimo	Si	14)	MAGRINI Marianna	Si
2)	BACCHIOCCHI Alberto	Si	15)	MINARDI Renato Claudio	No
3)	BRUNORI Barbara	Si	16)	MIRISOLA Stefano	Si
4)	CIARONI Terenzio	No	17)	NICOLELLI Enrico	Si
5)	CUCCHIARINI Sara	Si	18)	OMICCIOLI Hadar	Si
6)	DE BENEDITTIS Mattia	Si	19)	PERINI Federico	Si
7)	DELVECCHIO Davide	No	20)	RUGGERI Marta Carmela Raimonda	No
8)	D'ERRICO Sergio	Si	21)	SERFILIPPI Luca	Si
9)	FONTANA Giovanni	Si	22)	SERRA Laura	No
10)	FULVI Rosetta	Si	23)	SEVERI Riccardo	No
11)	FUMANTE Enrico	Si	24)	TARSI Lucia	Si
12)	ILARI Gianluca	No	25)	TORRIANI Francesco	Si
13)	LUZI Carla	Si			

Presenti: **18** Assenti: **7**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**CIARONI Terenzio** -

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **CUCCHIARINI SARA, LUZI CARLA, MIRISOLA STEFANO.**

Oggetto:

ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA A PROLUNGAMENTO DI VIA F.LLI ZUCCARI E DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO - I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Severi, Ruggeri, Delvecchio, Ilari, Serra e Minardi.

Sono usciti i consiglieri Ilari, Minardi e Ruggeri.

Sono presenti n. 21 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

- in località Baia Metauro, nel corso degli ultimi decenni il tratto di arenile prospiciente via F.Lli Zuccari si è arricchito di numerose attività di pubblici esercizi e stabilimenti balneari ed è avvertita la necessità di dotare tale tratti di opere di urbanizzazione primarie;

- a tale fine l'Amministrazione Comunale ha intrapreso un procedimento per la realizzazione di una strada pubblica nella zona approvando, con delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 11.12.2018, il "PROGETTO PRELIMINARE E RI-ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. DI UN TRATTO DI STRADA A PROLUNGAMENTO DI VIA F.LLI ZUCCARI";

- che tale procedimento riguarda la realizzazione di viabilità di accesso all'arenile su aree di proprietà privata per una lunghezza di circa 120 metri lineari fino a ricongiungersi con aree di proprietà pubblica che dovranno esse stesse essere oggetto di riqualificazione al fine di garantire un idoneo accesso alla zona nel suo complesso;

- un'area di proprietà del comune oggetto della presente variante è sita sul retro di una lottizzazione risalente agli anni settanta e viene già utilizzata per accedere all'arenile sia da pedoni e ciclisti che da mezzi carrabili;

- che è conforme agli interessi pubblici, sottesi all'ordinata e decorosa fruizione delle molteplici attività turistico ricettive presenti in detta zona del litorale, prevedere un razionale accesso nonchè spazi di sosta pubblici

- con Deliberazione n. 162 del 26/04/2018 (**Allegato 1**) la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo in merito allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria inerente l'intervento di *"Ristrutturazione di un edificio esistente sito in un'area a destinazione F2 per la realizzazione di un complesso turistico-ricreativo previa demolizione con sistemazione dell'area esterna ubicato in Viale Alcide De Gasperi, n.31"*, consentendo ad avvenuta approvazione della presente variante lo scomputo degli oneri previo rilascio di un permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di opere di urbanizzazione sulla base di un progetto esecutivo da realizzarsi a cura e spese della ditta;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Variante riguarda il prolungamento di via Fratelli Zuccari verso sud oltre alla previsione di un'area destinata a parcheggio, di circa 30 posti auto;

- sulla zona interessata alla variante il PRG classifica le aree come segue:

F1 - Zone di verde attrezzato

F2 - Zone di verde attrezzato per lo sport

F3 – Zone a servizio della balneazione

viene prevista la modifica della destinazione urbanistica a zona P1 “*viabilità veicolare di progetto*” e P2 “*zone per parcheggi*” comportando quindi variante urbanistica ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i.;

VISTA la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. al Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia - PF Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona – Sede Pesaro in data 31/10/2018 P.G. 77935 (**Allegato 2**);

VISTO che la Variante non è in grado di modificare il regime idraulico rispetto alla previsione del P.R.G. approvato.

VISTO che ai sensi del paragrafo 2.2 del Titolo II del Regolamento della L.R. 23 novembre 2011 n. 22, approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27/01/2014 il Responsabile del procedimento ha motivato l'esclusione dalla Verifica di compatibilità idraulica attestando che la variante non rientra nell'ambito di applicazione definito alle lettere a) b) c) d) del citato paragrafo 2.2 , in quanto:

- *è una variante che non comporta una maggiore capacità edificatoria, o un incremento del rapporto di copertura vigente alla data di approvazione del Regolamento citato;*

- *sono norme generali che non interessano superfici specifiche del terreno;*

- *non comporta un cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto previsto dal P.R.G. vigente, non introducendo così destinazioni d'uso che possono determinare un aumento dell'esposizione al rischio idraulico;*

- *non è uno strumento di pianificazione territoriale attuativa previsto dalla L.R. 34/92 trattandosi di variante alle NTA dello strumento urbanistico generale;*

VISTA la richiesta effettuata in data 31/10/2018 con nota P.G. 77954 (**Allegato 3**) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Delle Marche in quanto l'area ricade nel Vincolo Paesistico – D.LGS. 42/2004: “**SASSONIA – FASCIA COSTIERA**”;

VISTO che la variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera K) “varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse ... omissis” delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato (**Allegato 4**) dal Dirigente del Servizio LL.PP. Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino P.G. 77922 del 31/10/2018 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida;

VISTO che la variante è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

- Relazione Tecnica;

- Tav. A-1 stato di fatto e di progetto.

VISTO il verbale n. 111 del 07.12.2018 della Commissione Consiliare Urbanistica;

VISTI:

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., Legge urbanistica;
- la L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i., Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera n. 34 del 19/02/2009;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267:

- Parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 16.11.2018, favorevole;
- Parere di regolarità contabile della Responsabile Servizio Ragioneria Dott.ssa Daniela Mantoni in data 16.11.2018, favorevole;

ATTESTATA ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 7 (Delvecchio, Fontana, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Serfilippi, Tarsi)

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE tutte le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo come se le stesse fossero qui integralmente riportate;

2) DI ADOTTARE LA VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA A PROLUNGAMENTO DI VIA F.LLI ZUCCARI E DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

- Relazione Tecnica;
- Tav. A-1 stato di fatto e di progetto.

3) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del

territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

4) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 8, lettera K delle linee guida approvate con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche poichè non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa come richiamato nelle premesse;

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l' Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore IV Urbanistica;

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha motivato l'esclusione della Verifica di Compatibilità Idraulica di cui al DGR n. 53 del 27/01/2014, così come riportato in premessa;

7) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 7 ((Delvecchio, Fontana, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Serfilippi, Tarsi)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Fulvi Rosetta
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **194** del **11/12/2018** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 12/12/2018

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MOGETTA DANIELA
